



Divisione Risorse
Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti

Settore Approvvigionamenti

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN
CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D. LGS. N.
50/2016 DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA MEDIANTE INSTALLAZIONE E GESTIONE DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE
E SNACK, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
NELLE SEDI DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
E DI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

INDICE

1. DEFINIZIONI	4
2. PREMESSA	6
2.1 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE ED ORGANIZZATIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	6
2.2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE ED ORGANIZZATIVA DI AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE	6
3. OGGETTO	7
4. CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI, DEI REFRIGERATORI DI ACQUA DI RETE E DEI PRODOTTI.....	8
4.1 DISTRIBUTORI DI SNACK E BEVANDE CALDE E FREDDE	8
4.2 REFRIGERATORI DI ACQUA DI RETE	11
4.3 BEVANDE E ALIMENTI.....	12
4.3.1 CARATTERISTICHE MINIME DEI PRODOTTI.....	15
5. LOTTI, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE	16
5.1 LOTTI DI GARA.....	16
5.2 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE.....	17
5.2.1 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	18
5.2.2 REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	19
5.2.3 RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI.....	21
6. NUMERO DEI DISTRIBUTORI E DISTRIBUZIONE NEGLI UFFICI – CANONE DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI	21
6.1. CANONE ANNUO CONCESSIONARIO – IMMOBILI DEMANIALI, FIP, FP1.....	22
6.2. CANONE ANNUO CONCESSIONARIO – ALTRI IMMOBILI.....	23
7. ASSISTENZA	24
7.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO	24
7.2 PERSONALE.....	25
7.3 CALL CENTER.....	27
8. ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	28
9. SOPRALLUOGO E AVVIO DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO.....	29
9.1 SOPRALLUOGO DELLE SEDI.....	29
9.2 INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEI DISTRIBUTORI	30
9.3 DISINSTALLAZIONE E RITIRO DEI DISTRIBUTORI	31
10. GESTIONE E RIFORNIMENTO DEI PRODOTTI	32
10.1 GESTIONE DEI DISTRIBUTORI E RIFORNIMENTO DEI PRODOTTI.....	32
10.2 INTERRUZIONE NELL'ESECUZIONE	33
11. MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DEL LUOGO DI SISTEMAZIONE	34

11.1 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE.....	34
11.2 SPOSTAMENTO.....	36
12. CONTROLLI	37
13. LOCALI ED UTENZE A DISPOSIZIONE	38
14. RENDICONTI PERIODICI	38
14.1 CONSUMI DEI PRODOTTI.....	38
14.2 CONSUMI IDRICI.....	39
14.3 CONSUMI ENERGETICI.....	39
14.4 MANUTENZIONI.....	39
14.5 MONITORAGGIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	40
15. ASSICURAZIONE.....	40
16. ALLEGATI.....	41

1. DEFINIZIONI

Di seguito sono riportate le definizioni per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

- **Stazione Appaltante:** Agenzia delle Entrate (di seguito più brevemente anche AdE).
- **Concedenti:** Agenzia delle Entrate (di seguito più brevemente anche AdE) e Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito più brevemente anche AdER).
- **Concessionario:** Affidatario della concessione oggetto del presente Capitolato.
- **Contratto:** contratto che disciplina i rapporti giuridici intercorrenti tra ciascuna delle Concedenti e ciascun Concessionario per la concessione oggetto del presente Capitolato.
- **Direttore dell'esecuzione del contratto** (di seguito più brevemente DEC): Figura designata dall'Amministrazione contraente ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, Codice Appalti) per supporto del Responsabile del Procedimento nelle fasi di esecuzione.
- **Responsabili locali dell'esecuzione del contratto:** Assistenti Operativi/ Assistenti del Direttore dell'esecuzione del contratto/Referenti operativi/ Dec o altre figure dell'Amministrazione contraente cui è demandato il controllo sull'esecuzione contrattuale;
- **Verbale di Avvio dell'Esecuzione:** ciascun verbale redatto dalle Concedenti (AdE e AdER) in contraddittorio con il Concessionario, per l'avvio dei servizi oggetto del Contratto per l'area o per le sedi di riferimento di ciascun verbale.
- **Responsabile del servizio del Concessionario:** persona nominata dal Concessionario quale referente rispetto alla concessione oggetto del presente Capitolato.
- **Prodotti:** tutte le bevande calde e fredde e snack di qualsiasi tipo, formato e packaging.
- **Distributori:** macchine automatiche per l'erogazione di bevande calde e fredde e snack.
- **“Erogatori di acqua microfiltrata”/“Refrigeratori di acqua”:** macchine allacciate alla rete idrica in grado di erogare acqua microfiltrata sia a temperatura ambiente che fredda.

- **Fee:** quota che il concedente chiede al Concessionario per l'occupazione dello spazio e per la relativa manutenzione.
- **Tir Equity:** Tasso Interno di Rendimento dell'Equity

2. PREMESSA

2.1 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE ED ORGANIZZATIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo AdE), operativa dal 1° gennaio 2001, nasce dalla riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

AdE è un ente pubblico non economico che svolge le funzioni istituzionali volte a garantire il massimo livello di tax compliance, attraverso l'assistenza ai contribuenti e il recupero dell'evasione fiscale.

In particolare, la funzione istituzionale al servizio dei cittadini e a presidio della legalità tributaria è esercitata uniformando l'azione a criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza.

AdE, sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze che ne mantiene la responsabilità di indirizzo politico, agisce in piena responsabilità gestionale e gode di autonomia regolamentare amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

I rapporti tra AdE e il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono regolati – ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. n. 300/1999 – da una Convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, nella quale sono indicati i servizi da assicurare, gli obiettivi da raggiungere e le relative risorse.

Dal 1° dicembre 2012, per effetto dell'art. 23-*quater* del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, l'Agenzia delle Entrate ha incorporato l'ex Agenzia del Territorio, assumendone le relative funzioni. Pertanto, oltre alle funzioni relative alla gestione, all'accertamento e al contenzioso dei tributi, AdE gestisce i Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare, i Servizi estimativi e l'Osservatorio del mercato immobiliare.

2.2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE ED ORGANIZZATIVA DI AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE

Con l'articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 sono state sciolte le società del Gruppo Equitalia e l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è stato attribuito all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 300/1999. Tale funzione viene svolta dall'ente strumentale, istituito ai sensi del medesimo articolo 1

comma 3 del D.L. 193/2016, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente pubblico economico, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione che adotta propri regolamenti di amministrazione e di contabilità.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito denominata anche “AdER”), in qualità di ente pubblico economico deputato allo svolgimento del servizio nazionale di riscossione, è tenuta ad osservare la disciplina nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di cui al Codice Appalti.

3. OGGETTO

L’Agenzia delle Entrate (AdE) e l’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) concedono il servizio di distribuzione automatica mediante installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e snack, a ridotto impatto ambientale in alcuni spazi all’interno dei propri uffici, come specificati per ciascun lotto **nell’allegato 1** per AdE ed AdER (Elenco distributori e Sedi) - suddiviso in Allegato 1a per Lotto 1 AdE, Allegato 1b per Lotto 2 AdE, Allegato 1c per Lotto 3 AdER e Allegato 1d per Lotto 4 AdER), ad uso e consumo dei propri dipendenti e degli eventuali visitatori che accedono agli uffici stessi, riconoscendo al Concessionario il corrispettivo derivante dalle vendite dei prodotti.

Al fine di quanto sopra, il Concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese:

- all’installazione ed all’allacciamento di distributori automatici di bevande calde, fredde, merendine/biscotti e snack (come descritti nel successivo paragrafo 4.1), presso le sedi elencate nell’**allegato 1** per ciascun lotto;
- ad installare presso ciascun distributore un sistema di misurazione dei consumi energetici, ed a effettuare la rilevazione degli stessi, al fine della successiva rendicontazione alle Concedenti;
- all’installazione, all’allacciamento ed alla manutenzione di refrigeratori di acqua di rete microfiltrata (come descritti nel successivo paragrafo 4.2) nella quantità minima indicata nell’**allegato 1** per ciascun lotto;
- alla gestione dei distributori curando la ricarica di generi alimentari e la manutenzione dei macchinari, compresi gli interventi di pulizia e sanificazione degli stessi;
- a garantire un servizio di assistenza telefonica (come descritto nel successivo paragrafo 7.3) e di pronto intervento in caso di malfunzionamenti;

- a rimuovere i macchinari al termine della Concessione, entro e non oltre il termine contrattualmente previsto, trascorso il quale le Concedenti potranno provvedere alla rimozione ponendo a carico del Concessionario le relative spese.

È richiesta altresì la fornitura, integrata con i distributori stessi o nelle loro immediate vicinanze, contestuale alla loro installazione, a cura e spese del Concessionario, di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il numero dei contenitori per la raccolta differenziata dovrà rispettare le norme del Comune di riferimento (es. Comune di Roma: 1 per metallo e plastica, 1 per carta e 1 indifferenziato per ogni area attrezzata con uno o più distributori automatici).

Il numero dei distributori indicato nell'allegato 1 per ciascun lotto è rapportato alle reali esigenze delle Concedenti al momento dell'affidamento e potrà comunque subire variazioni, in aumento o in diminuzione, senza che il Concessionario possa pretendere il ristoro di eventuali spese che lo stesso sosterrà; è fatta salva la facoltà di attivare la revisione del PEF ai sensi di quanto previsto al paragrafo 5.2.2.

Su richiesta del Concessionario o delle Concedenti, previa verifica della sostenibilità economico finanziaria, può essere prevista anche l'installazione e la gestione di distributori automatici diversi da quelli disciplinati nel presente capitolato (ad esempio distributori automatici di gelati o di spremute) in limitate quantità e sedi, è fatta salva la facoltà di attivare la revisione del PEF ai sensi di quanto previsto al paragrafo 5.2.2.

Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone per l'occupazione dello spazio nelle sedi con i distributori utilizzati per la vendita di prodotti, nella misura e secondo le modalità specificate oltre.

Il Concessionario è tenuto, infine, al rimborso delle spese sostenute dalle Concedenti per l'alimentazione energetica dei soli distributori di bevande calde, misto, combinati e bevande fredde (con esclusione dei refrigeratori di acqua microfiltrata), secondo le modalità meglio specificate nel successivo paragrafo 5.2.3.

4. CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI, DEI REFRIGERATORI DI ACQUA DI RETE E DEI PRODOTTI

4.1 DISTRIBUTORI DI SNACK E BEVANDE CALDE E FREDDE

I distributori automatici, da installarsi nelle quantità e luoghi indicati nell'allegato 1 per ciascun lotto, dovranno essere di quattro tipologie:

- **Tipo distributore “Combinato”:** la versione ridotta del distributore delle bevande calde,

tipicamente con una capacità di erogazione di circa 300 caffè tra una ricarica e l'altra, che possa essere alimentato da acqua di rete o tanica, e che viene installato in colonna sopra una versione ridotta a metà altezza del distributore refrigerato "misto", contenente bevande fredde e snack. I due distributori installati congiuntamente uno sopra l'altro assumono la definizione convenzionale di "combinato" e nella successiva documentazione vengono unitamente conteggiati come una singola apparecchiatura di questa tipologia.

- **Tipo distributore "Caldo":** il distributore a colonna a piena altezza per l'erogazione di caffè macinati o con cialde e altre bevande calde (the, latte, cioccolato ecc..) da polveri solubili. Tali distributori garantiscono tipicamente l'erogazione consecutiva tra le 600 e le 900 bevande (tra una ricarica e l'altra) e possono essere alimentati da acqua di rete o tanica.
- **Tipo distributore "Misto":** il distributore refrigerato a colonna a piena altezza che può accogliere sia bevande (in bottiglia o tetrapak) che snack alimentari. Questo tipo di distributore tipicamente è dotato di sportello frontale trasparente che consente la visione degli articoli disponibili all'erogazione. La specifica della configurazione dei singoli distributori sarà determinata dal responsabile locale dell'esecuzione contrattuale (Direttore dell'esecuzione/Assistente del direttore dell'esecuzione/referente operativo) successivamente all'attivazione delle concessioni, sulla base delle esigenze relative ad ogni specifico immobile e dovrà contenere almeno 2 prodotti per ciascuna fascia di prezzo quotata in offerta economica.
- **Tipo distributore "Solo bevande" (freddo):** il distributore refrigerato a colonna a piena altezza destinato solo all'erogazione di bevande fredde in bottiglia ed in lattina. Tale distributore tipicamente non ha uno sportello trasparente per la visione dei prodotti, ma contiene un numero maggiore di bevande rispetto al distributore "misto".

Tutti i distributori dovranno riportare una targhetta con codice univoco identificativo, nominativo e ragione sociale del Concessionario e suo recapito, nominativo e dati di contatto del Responsabile del servizio del Concessionario a cui rivolgersi in caso di urgenza e numero verde.

Le caratteristiche tecniche delle macchine distributrici devono essere quelle di seguito riassunte:

- essere di nuova fabbricazione o di costruzione non anteriore all'anno 2021, certificata da idonea documentazione, di ultima generazione al momento dell'installazione;

- essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti in materia; in particolare, le macchine devono essere costruite nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico sanitarie, di cui D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 e comunque delle norme vigenti durante il rapporto contrattuale;
- essere a basso consumo energetico in linea con lo spirito del servizio richiesto, ossia a ridotto impatto ambientale, pertanto i consumi devono rientrare al minimo nella lettera C secondo la classificazione disciplinata dal Regolamento Delegato UE 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (devono essere conformi alle norme sui consumi per distributori di bevande e snack refrigerati EN 50597:2018 e per i distributori di bevande calde alla Versione 3.1b del protocollo di misurazione dell'energia realizzato dall'EVA, European Vending Association);
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (CEI 61-233) (Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Part 2: Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita);
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno;
- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- essere tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione degli alimenti e delle bevande;
- essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere idonei ad un'ampia autonomia di lavoro;
- essere in grado di erogare i prodotti con l'inserimento di monete e altri sistemi di pagamento che permettano la ricarica (chiavi elettroniche, tessere, microchip e applicazioni per smartphone se proposto nell'offerta tecnica). Le chiavi o tessere dedicate dovranno avere lo stesso sistema di codifica per l'intero lotto di riferimento. In caso di aggiudicazione di più Lotti allo stesso Concessionario il sistema di codifica dovrà valere su tutti gli apparecchi distributori. Il Concessionario potrà richiedere

agli utenti per il rilascio di chiavi o tessere un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a 3 euro, fatto salvo quanto proposto nell'offerta tecnica, e tale importo dovrà essere rimborsato all'utente in seguito alla riconsegna della chiave o tessera; in caso di perdita l'utente potrà richiedere una nuova chiave o tessera con una cauzione massima di 3 euro. Nelle sedi con un numero di distributori superiore a 4 dovrà essere installato almeno un distributore che accetti anche carta moneta. In ogni caso, per i pagamenti in contanti dovrà essere garantita l'erogazione del resto o segnalata chiaramente la temporanea indisponibilità dello stesso;

- essere dotati di fotocellule per il controllo caduta prodotto, al fine di restituire gli importi addebitati in caso di mancata erogazione del prodotto;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete/banconote di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, l'etichetta nutrizionale, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi, coloranti e di eventuali allergeni, il nome, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- avere un'adeguata autonomia di bicchieri e palette, che devono essere realizzati con materiale compostabile conformi alla norma UNI EN 13432;
- essere dotati di un contatore per la misurazione dei consumi di energia elettrica, di interruttore magnetotermico differenziale di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e $I_{dn}=30\text{mA}$ (comunemente definito "interruttore salvavita") e di valvola di blocco automatico dell'acqua.

4.2 REFRIGERATORI DI ACQUA DI RETE

I refrigeratori di acqua microfiltrata allacciati alla rete idrica devono essere:

- dotati di una targhetta identificativa con un codice univoco identificativo, con il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed il suo recapito, nonché il nominativo ed i dati di contatto del Responsabile del servizio del Concessionario a cui rivolgersi in caso di urgenza. La targhetta dei refrigeratori dovrà riportare altresì la data dell'ultima installazione di filtri nuovi;
- in grado di erogare almeno acqua microfiltrata ai carboni attivi, a temperatura ambiente e fredda;

- conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alle norme vigenti in materia, ed in particolare al Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n.25);
- efficienti, a basso consumo energetico, con la relativa “etichettatura” di efficienza energetica;
- di nuova fabbricazione o di costruzione non anteriore all’anno 2021, certificata da idonea documentazione, di ultima generazione al momento dell’installazione;
- di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno;
- tali da garantire l’assoluta igienicità dell’acqua erogata;
- senza rubinetti esterni con punto di erogazione protetto e distante dalla plancia dei comandi;
- di dimensione “a torre” alta, in modo che permetta di selezionare e prelevare l’acqua senza piegarsi;
- l’altezza della zona di erogazione consenta il riempimento di bicchiere e borracce fino ad un litro;
- essere dotati di un contatore misuratore dell’acqua erogata, ai fini della manutenzione e del cambio dei filtri e di una valvola di blocco automatico dell’acqua;
- essere dotati di un serbatoio per la raccolta dell’acqua in eccesso, con possibilità di allaccio allo scarico e indicatore di riempimento.

4.3 BEVANDE E ALIMENTI

I distributori automatici dovranno contenere le seguenti bevande e alimenti:

a) Bevande analcoliche fredde

- acqua oligominerale naturale, ml. 500;
- acqua oligominerale gassata, ml. 500;
- acqua oligominerale naturalmente gassata o effervescente naturale, ml. 500;
- succo concentrato di frutta (senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti), ml. 200;
- succo di frutta in PET 250 ml;
- tè, ml. 330;
- bibite gassate (es. cola, aranciata, chinotto), ml. 330;
- bevanda energetica in PET, ml. 500.

Le bottiglie d’acqua dovranno essere almeno per il 25% in plastica riciclata.

b) Bevande calde

- caffè decaffeinato;
- caffè espresso (corto o lungo);
- caffè d'orzo o ginseng;
- tè;
- cioccolato;
- latte;
- varie combinazioni delle bevande sopra elencate.

I distributori dovranno erogare bevande di prima qualità delle migliori marche, con le seguenti caratteristiche:

- per il caffè: chicchi macinati all'istante con grammatura di gr. 7 di caffè cad. erogazione che contenga almeno l'80% di miscela arabica di prima qualità e la restante percentuale di miscela robusta di 1^a qualità;
- per il latte: grammatura minima gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
- per il cappuccino almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione;
- per il cappuccino d'orzo almeno gr. 7 di latte in polvere e gr. 2,2 di orzo cad. erogazione;
- per l'orzo corto/lungo/macchiato almeno gr. 2,4 di orzo cad. erogazione;
- per il caffè ginseng/lungo/macchiato/cappuccino almeno gr. 7 di preparato di ginseng cad. erogazione;
- per il caffè decaffeinato gr. 1,8 cad. erogazione;
- per il tè almeno gr. 14 di tè in polvere cad. erogazione;
- per il cioccolato almeno gr. 25 di cacao in polvere cad. erogazione.

Non potranno essere offerte, neanche in aggiunta, miscele di caffè alternative a quella sopra descritta.

I prodotti forniti dovranno essere di prima qualità, provenienti da ditte produttrici primarie e riconosciute a livello nazionale.

Tutte le bevande, inclusi i solubili, devono essere erogate automaticamente senza zucchero. Il contenuto di zucchero di tutte le bevande deve essere regolabile e l'erogatore di zucchero per ciascuna bevanda non può superare la dose di un cucchiaino e mezzo.

I bicchieri e le palette monouso forniti devono essere in materiale biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002.

c) Snack salati e dolci

- Croccanti salati gr. 40/50 quali: ad es. schiacciatine, crackers (vari gusti), taralli, sticks;
- Patatine in busta (vari gusti) gr. 25;
- Barrette al cioccolato;
- Merendine da frigo;
- Merendine da forno;
- Snack dietetici;
- Biscotti;
- Yogurt da bere;
- Gomme da masticare.

d) Prodotti freschi

- Tramezzini;
- Piadine;
- Salami;
- Focacce ripiene.

Nei distributori dovrà essere garantita la presenza contemporanea di vari tipi di prodotti di cui ai punti c) e d) e almeno due prodotti dovranno provenire da agricoltura biologica e/o dal commercio equo e solidale.

Il Concessionario si impegna, su richiesta del DEC delle Concedenti, ad inserire almeno due prodotti dolci e due salati senza glutine, specifici per celiaci; inoltre, sempre su richiesta, dovranno essere inserite due merendine e due bevande per diabetici.

Il Concessionario comunicherà alle Concedenti (AdE ed AdER) l'elenco dei prodotti di cui al presente paragrafo che potrà fornire nell'ambito della concessione e che dovrà essere autorizzato dalle Concedenti con riserva da parte delle stesse di richiedere la sostituzione dei prodotti non ritenuti adatti alla Concessione. Per ciascun prodotto indicherà marca, grammatura/volume, ingredienti, provenienza e ogni altra informazione utile anche alla classificazione del prodotto come proveniente da agricoltura biologica, da commercio equo e solidale, alla presenza di allergeni, alle caratteristiche alimentari per celiaci e per diabetici. Tutti i prodotti erogati dovranno, in ogni caso, appartenere alle marche più diffuse in commercio.

Nel caso in cui le Concedenti riscontrino la presenza nei distributori automatici di prodotti non autorizzati e, pertanto, non presenti nell'elenco di cui al precedente paragrafo saranno applicate le penali previste dal Contratto.

Le Concedenti, infine, si riservano la facoltà di chiedere al Concessionario la sostituzione e la scelta di prodotti sopra elencati nell'ambito di quelli disponibili.

4.3.1 CARATTERISTICHE MINIME DEI PRODOTTI

I prodotti, elencati a livello generale nella premessa del presente paragrafo, dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:

- essere confezionati in stabilimenti o laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria e corrispondere, per caratteristiche e requisiti, alle rispettive denominazioni legali/merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in vendita. Lo stoccaggio e la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati nei Distributori dovrà avvenire in conformità delle norme vigenti; il Concessionario dovrà, in particolare modo, possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall'Autorità Sanitaria o da altro soggetto competente, del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il rifornimento dei distributori;
- riportare il nominativo del produttore, essere confezionati singolarmente e riportare chiara indicazione della data di scadenza della validità del prodotto, come previsto dalla normativa vigente in materia;
- i prodotti erogati del mercato equo-solidale dovranno riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come equo-solidali;
- i prodotti erogati di natura biologica dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati come tali;
- i prodotti per celiaci dovranno riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come tali;
- le caratteristiche merceologiche dei prodotti dovranno essere indicate sulla confezione o, nel caso il prodotto erogato non preveda l'etichettatura, sul distributore automatico;
- il Concessionario dovrà attenersi alla normativa vigente in materia per quanto concerne l'etichettatura, il confezionamento e la pubblicità di tutti i prodotti.

Il Concessionario è tenuto ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore automatico corrispondano ai requisiti e caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

5. LOTTI, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

5.1 LOTTI DI GARA

Sono previsti quattro lotti territoriali come di seguito articolati:

LOTTO 1 - AdE: Centro-Nord	Valle d'Aosta
	Piemonte
	Liguria
	Lombardia
	Veneto
	Trentino-Alto Adige
	Friuli-Venezia Giulia
	Emilia-Romagna
	Toscana

LOTTO 2 - AdE: Centro-Sud e Isole	Umbria
	Marche
	Abruzzo
	Lazio
	Molise
	Sardegna
	Campania
	Basilicata
	Puglia
	Calabria
	Sicilia

LOTTO 3 - AdER: Centro-Nord	Valle d'Aosta
	Piemonte
	Liguria
	Lombardia
	Veneto
	Trentino-Alto Adige
	Friuli-Venezia Giulia
	Emilia-Romagna
	Toscana

LOTTO 4 - AdER:	Umbria
	Marche

Centro-Sud e Isole	Abruzzo
	Lazio
	Molise
	Sardegna
	Campania
	Basilicata
	Puglia
	Calabria
	Sicilia

5.2 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione sarà pari a 66 (sessantasei) mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto di concessione, di cui 6 mesi per l'attivazione completa di tutti i distributori e 60 mesi di gestione.

Infatti, a partire dalla sottoscrizione del contratto, dovranno essere avviate le attività per l'installazione e l'attivazione dei vari distributori e dei refrigeratori. Tali attività dovranno essere comunque ultimate entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Indipendentemente dal momento di attivazione, la durata di esercizio effettivo di ogni distributore e refrigeratore, decorrente dalla data di sottoscrizione del “verbale di installazione dei Distributori Automatici”, terminerà nella stessa data di scadenza del contratto di concessione.

La durata della Concessione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione dei nuovi contraenti ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice Appalti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il valore complessivo stimato della concessione, ai sensi dell'art. 167 del Codice Appalti, è pari a € 20.046.738,19 così ripartito:

- per il lotto 1 AdE pari ad € 7.811.635,08 per la durata di 66 mesi;
- per il lotto 2 AdE pari ad € 6.807.061,80 per la durata di 66 mesi;
- Per il Lotto 3 AdER pari ad € 2.471.175,15 per la durata di 66 mesi;
- Per il Lotto 4 AdER pari ad € 2.956.866,16 per la durata di 66 mesi.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. zz), del Codice Appalti, assume il rischio operativo connesso alla gestione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Non sono previsti da parte delle Concedenti meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio.

Il rischio di disponibilità, di cui all'art. 3, comma 1, lett. bbb), del Codice Appalti, è a carico del Concessionario.

Al Concessionario sono trasferiti il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di riduzione della domanda specifica di detti servizi e i rischi derivati da approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, da inadempimenti contrattuali di fornitori, da relazioni con altri soggetti (incluse le parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi di realizzazione degli investimenti e/o di erogazione dei servizi, da inflazione nonché da fallimento.

Il Concessionario assume il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego, da parte dei competenti soggetti pubblici o privati, nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, concessioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati incidenti, nell'avvio e nell'intera gestione dei servizi.

È trasferito al Concessionario il rischio di investimento, connesso al ritardo nei tempi di acquisizione dei distributori automatici di nuova costruzione o all'aumento dei relativi costi rispetto a quanto previsto dal Concessionario medesimo.

Il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, connesso sia all'aumento dei tassi di interesse che all'indisponibilità delle coperture finanziarie necessarie per gli investimenti o per la gestione e il rischio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono allocati in capo al Concessionario.

L'allocazione dei rischi tra il Concedente e il Concessionario trova evidenza nel documento "Matrice dei rischi" (Allegato 5).

Allo scopo di ridurre a livelli minimi la probabilità del verificarsi di tali rischi, il Concessionario promuove iniziative e attiva strumenti adeguati alla loro mitigazione.

5.2.1 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Ciascuna concessione oggetto del presente capitolato è basata su un piano economico finanziario per la valutazione dell'equilibrio della gestione del servizio affidato in concessione (**allegato 2a - piano economico finanziario della Concessione Lotto 1 AdE; allegato 2b - piano economico finanziario della Concessione Lotto 2 AdE; allegato 2c - piano economico finanziario della Concessione Lotto 3 AdER; allegato 2d - piano**

economico finanziario della Concessione Lotto 4 AdER), che ha stimato i ricavi e le principali voci di costo di cui il concessionario potrà tener conto per verificare la sostenibilità e il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio.

Le modalità di determinazione dei ricavi e dei costi della presente concessione sono esplicitate nel Progetto tecnico e negli allegati Piani economico-finanziari.

5.2.2 REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo per l'eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 165, comma 6, del Codice, di procedere alla revisione del Piano Economico-Finanziario, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio al verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. fff) del Codice Appalti per «equilibrio economico e finanziario», si intende la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria riconducibili al seguente indicatore:

- a) Tasso Interno di Rendimento dell'Equity (Tir Equity).

Il valore del predetto indice dovrà essere riportato nel Piano Economico Finanziario che gli Operatori Economici partecipanti alla procedura in oggetto, dovranno allegare alle rispettive offerte economiche.

Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.

Ai sensi dell'art. 165, comma 6, del Codice, il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario che incidono sull'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione e, conseguentemente, determinano una variazione del valore dell'indicatore sopra indicato, può comportare la revisione del Piano Economico-Finanziario da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

I fatti che potenzialmente sono in grado di incidere sui presupposti e sulle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, sono rappresentati da:

- varianti in corso di concessione;
- modifiche normative e regolamentari;
- eventi o circostanze di forza maggiore.

Al verificarsi dei predetti eventi, le Parti potranno procedere ad una revisione del PEF in caso di variazioni di +/- 10 % dell'indice TIR che il Concessionario avrà riportato nel proprio Piano Economico Finanziario.

La revisione del Piano Economico-Finanziario, da attuarsi previa adeguata istruttoria da parte delle Concedenti, è finalizzata a determinare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario.

Al verificarsi della fattispecie sopra evidenziata, la Parte che intende attivare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario ne dà comunicazione per iscritto all'altra con l'esatta indicazione dell'evento che ha determinato la variazione dell'equilibrio e mediante la presentazione della seguente documentazione a supporto di tale richiesta:

- a) Piano Economico-Finanziario in disequilibrio;
- b) Piano Economico-Finanziario che riproduca la proposta di revisione con relativo indice TIR;
- c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione.

Effettuate le opportune verifiche, le Concedenti elaboreranno una proposta di atto aggiuntivo per il recepimento di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

Nel caso in cui si verifichi un evento che determini il venir meno delle condizioni di equilibrio economico-finanziario in senso favorevole al Concessionario, la revisione del Piano Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio delle Concedenti.

La revisione del Piano Economico-Finanziario potrà prevedere, in alternativa o in via congiunta:

- l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;
- la rideterminazione dei prezzi dei prodotti da erogare, la revisione del canone di concessione annuo (anche detto fee) - in aumento o in diminuzione - e/o la rideterminazione degli investimenti tramite aumento/eventuale riduzione del numero dei distributori.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del Piano Economico-Finanziario, le Parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 165, comma 6 del Codice.

A seguito del riequilibrio economico-finanziario della Concessione, il Piano Economico-Finanziario originario sarà sostituito dalla versione aggiornata posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla Concessione.

5.2.3 RIMBORSO CONSUMI ENERGETICI

Il Concessionario è tenuto a rimborsare alle Concedenti, entro 30 giorni dalla relativa richiesta, il costo effettivo sostenuto dalle stesse per i soli distributori (con esclusione dei refrigeratori d'acqua), come rilevato tramite i report sui consumi energetici di cui al paragrafo 14.3.

Le concedenti determineranno annualmente l'importo complessivo del rimborso sulla base dei dati di consumo moltiplicando, per ciascun mese, per ciascun distributore, l'importo dei KW per il costo medio unitario per KW rilevato dalle fatture relative alle utenze delle sedi ove i distributori risultano installati.

6. NUMERO DEI DISTRIBUTORI E DISTRIBUZIONE NEGLI UFFICI – CANONE DI CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI

Il numero complessivo di distributori da installare e gestire, con i dettagli degli indirizzi ed il numero minimo di refrigeratori che è necessario offrire, sono indicati nell'**allegato 1 per ciascun Lotto** sia di AdE e sia di AdER – **Elenco distributori e Sedi**.

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze di AdE ed AdER al momento dell'affidamento e potrà comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione senza che il Concessionario possa pretendere il ristoro di eventuali spese che lo stesso sosterrà.

Durante il periodo di efficacia del contratto, lo stesso potrà, quindi, essere modificato senza indire una nuova procedura di affidamento del servizio ai sensi di quanto previsto all'art. 175 del codice. In particolare, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, le Concedenti si riservano la facoltà di modificare il contratto nel corso della durata della concessione, in aumento o in diminuzione, per eventuali variazioni delle esigenze dell'utenza, per sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche che prevedano l'installazione di altri distributori presso le sedi oggetto della presente procedura o presso altra sede delle Concedenti medesime.

In caso di variazioni, il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal Capitolato speciale.

6.1. CANONE ANNUO CONCESSORIO – IMMOBILI DEMANIALI, FIP, FPI.

Per quanto riguarda gli Uffici AdE, i distributori saranno installati presso immobili che l'Agenzia utilizza a diverso titolo (proprietà, locazione, concessione ecc...). In alcuni di questi immobili, evidenziati nell'**Allegato 1a** e nell'**Allegato 1b**, per l'utilizzo degli spazi destinati all'installazione dei distributori, il Concessionario dovrà stipulare separato atto di concessione con l'Agenzia del Demanio, correlato alla concessione principale oggetto del presente capitolato, e corrispondere un canone annuale che sarà determinato specificatamente per ciascun immobile dall'Agenzia del Demanio stessa. Si stima che l'importo annuo del canone dovuto all'Agenzia del Demanio corrisponderà ad € 200,00 per ciascun distributore, sulla base di dati storici per prestazioni analoghe in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini della redazione del PEF a base della procedura, si è valutato di tenere conto del predetto importo stimato maggiorato del 100% (ossia pari a € 400,00). In caso di determinazione del canone per un importo superiore a tale valore maggiorato, che intervenga prima della sottoscrizione del contratto, il concessionario potrà chiedere alla Stazione appaltante di operare la revisione del PEF o rappresentare la volontà di non attivare la concessione presso tali immobili. Qualora, invece, la determinazione del canone concessorio da parte dell'Agenzia del Demanio dovesse pervenire dopo la stipula del contratto, con una quantificazione superiore a € 400,00, il Concessionario potrà richiedere, relativamente ai predetti immobili, una revisione del PEF o la risoluzione parziale del contratto avvalendosi di clausola risolutiva all'uopo inserita nello stesso. Nel caso in cui, prima della risoluzione parziale, sia intervenuta l'installazione dei distributori nei predetti immobili, le relative spese per lo smontaggio saranno a carico del Concessionario: si precisa che il Concessionario sarà comunque tenuto al pagamento del canone nella misura determinata dall'Agenzia del Demanio fino allo smontaggio dei distributori. In ogni caso, il Concessionario dovrà inviare apposita comunicazione scritta della scelta operata ad AdE.

La mancata stipula della concessione con l'Agenzia del Demanio relativa al canone dovuto per i distributori che restano compresi nell'ambito della Concessione principale oggetto di questo capitolato potrà comportare la risoluzione parziale del contratto concessorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. Nel caso in cui, prima della risoluzione, sia intervenuta

l'installazione dei distributori nei predetti immobili, le relative spese per lo smontaggio saranno a carico del Concessionario.

Attualmente AdER non ha immobili in locazione di proprietà del FIP o dell'Agenzia del Demanio. Qualora, in futuro, AdER prendesse in locazione questa tipologia di immobili, si applicheranno gli stessi criteri utilizzati per AdE.

6.2. CANONE ANNUO CONCESSIONARIO – ALTRI IMMOBILI

Per la concessione degli spazi negli altri immobili, Uffici AdE e AdER diversi da quelli di cui al punto precedente, finalizzati all'installazione delle apparecchiature di Distribuzione Automatica di bevande ed altri generi di conforto, il Concessionario dovrà versare un canone di concessione annuo (cosiddetta "Fee") per ciascun distributore automatico installato, qualunque sia l'andamento del servizio e delle vendite dei prodotti in distribuzione. L'ammontare del canone annuo sarà comprensivo forfetariamente di tutti gli oneri per l'utilizzazione dello spazio, compresi i consumi idrici determinati dai distributori, lo smaltimento dei rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori e la pulizia delle aree attigue (sono invece oggetto di rimborso specifico i consumi energetici - cfr. paragrafi 5.2.3 e 14.3). L'importo del canone annuo, IVA esclusa, per ciascun distributore, è determinato come da tabella seguente:

lotto 1 AdE	€ 106,38
Lotto 2 AdE	€ 97,72
Lotto 3 AdER	€ 127,94
Lotto 4 AdER	€ 122,12

Il luogo di installazione dei distributori e dei refrigeratori all'interno delle sedi delle Concedenti verrà indicato dal responsabile locale dell'esecuzione, previo sopralluogo congiunto da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 9.1.

Le Concedenti si riservano la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature all'interno di ciascuna sede od in diversa sede, senza onere alcuno a carico delle stesse Concedenti.

Ove il numero di distributori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione, il canone di concessione subirà di conseguenza una rimodulazione proporzionata all'incremento o al decremento. Quando l'installazione o la rimozione di uno o più

distributori avvenga nel corso del semestre di fatturazione, il canone sarà determinato riproporzionando il canone annuale per il numero di distributori e per i giorni di utilizzo. L'importo per il rimborso delle spese per consumi elettrici sarà rimodulato analogamente, prendendo come riferimento l'importo unitario del rimborso per ciascun distributore.

La consistenza numerica del personale di AdE e di AdER è indicata nell'**allegato 1** di ciascun Lotto ADE e AdER e potrà subire variazioni in diminuzione od in aumento.

Il canone, per gli immobili in locazione e di proprietà, sarà corrisposto in due rate semestrali posticipate. Il pagamento del canone avverrà all'esito di emissione di apposite fatture da pagare entro 30 giorni dalla data di emissione.

Il ritardo nel pagamento comporterà l'applicazione degli interessi nella misura prevista per legge.

7. ASSISTENZA

7.1 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà nominare, per ciascun Contratto, un Responsabile del Servizio, i cui riferimenti dovranno essere forniti nella documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto.

Il Responsabile del Servizio dovrà:

- essere il referente del Concessionario;
- implementare tutte le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi;
- svolgere la direzione e il coordinamento delle attività, assumendo la piena responsabilità dei rapporti tra le Parti e dovrà riferire al responsabile locale dell'esecuzione contrattuale (Direttore dell'esecuzione/Assistente del direttore dell'esecuzione/referente operativo) su sua richiesta, in merito all'esecuzione delle attività contrattuali.

Il Concessionario dovrà garantire la reperibilità del Responsabile del Servizio nei giorni lavorativi, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, via e-mail e via telefono, e, in caso di assenza temporanea ovvero di indisponibilità, quest'ultimo dovrà indicare un sostituto.

In caso di sostituzione del Responsabile nel corso del rapporto contrattuale, il Concessionario dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alle Concedenti, inviando i riferimenti del nuovo Responsabile.

È fatta salva la possibilità per il Concessionario di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta gestione del Contratto.

7.2 PERSONALE

Il Concessionario dovrà avvalersi di personale specializzato, che avrà libero accesso alle Sedi, previo rispetto delle procedure di riconoscimento e di sicurezza anche sanitaria previste dagli Enti, negli orari d'ufficio, negli spazi in cui risultano installati i Distributori e sarà responsabile della sua condotta e di ogni danno o molestia che potesse derivarne per sua colpa durante l'esecuzione dei Servizi.

Per l'esecuzione della presente Concessione, il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell'anno ed in particolare modo dovrà curare che il proprio personale abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia dotato di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, da esporre durante lo svolgimento del proprio servizio.

Nello svolgimento del servizio il Concessionario deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività di AdE e AdER. Il dipendente addetto del Concessionario dovrà garantire massima riservatezza su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni. Il Concessionario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e dell'inosservanza al presente capitolato. Il Concessionario è inoltre direttamente responsabile dei danni derivati a terzi da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Qualora parte delle disposizioni qui riportate non dovessero essere rispettate, o l'Amministrazione giudicasse che il personale manchi in decoro e professionalità nell'esecuzione dei servizi, AdE e AdER si riservano la possibilità di formulare per iscritto una richiesta motivata, inviata a mezzo mail, del Responsabile del Procedimento e/o Direttore dell'Esecuzione e/o altre figure delle Concedenti, appositamente delegate, di sostituzione delle risorse giudicate non idonee allo svolgimento dei servizi. In tal caso il Concessionario s'impegna a procedere alla sostituzione delle risorse oggetto della richiesta

con figure professionali di pari inquadramento, esperienza e capacità, entro il termine di 30 giorni solari dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Amministrazione, ovvero da diverso termine eventualmente concordato.

Entro la data di installazione dei distributori presso ciascuna sede, il Concessionario dovrà trasmettere alla Struttura Competente l'elenco degli addetti che potranno essere impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato presso la sede stessa, indicandone nome e cognome ed allegando copia del documento di identità. In mancanza di tali dati e documenti, non sarà consentito al personale del Concessionario di accedere alle sedi delle Concedenti. Laddove dovessero intervenire variazioni del personale, il Concessionario è obbligato a comunicare tempestivamente, onde evitare il mancato ingresso nelle Sedi, gli estremi identificativi dei nuovi addetti ovvero il nominativo dell'addetto cessato, con un preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi.

Resta inteso che potranno essere concordate in seguito, per motivi di sicurezza, diverse modalità di identificazione del personale.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore. Il Concessionario ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le normative inerenti alla sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza AdE e AdER da ogni responsabilità in merito.

Per tutta la durata del Contratto il Concessionario dovrà garantire la formazione e l'aggiornamento continuo del proprio personale coinvolto, nonché corsi di aggiornamento con frequenza almeno biennale.

Il Concessionario si impegna altresì a garantire che nessun rapporto di lavoro verrà a stabilirsi tra AdE e AdER e gli operatori addetti ai servizi oggetto del presente Capitolato.

Questi ultimi, infatti, sono alle esclusive dipendenze del Concessionario e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di quest'ultimo.

Non si applica la clausola sociale di cui all'art. 50 del D.lgs. 50/2016, in quanto i servizi in oggetto non risultano essere ad alta intensità di manodopera, essendo la quota relativa al costo del personale inferiore al 50%.

7.3 CALL CENTER

A decorrere dall'installazione del primo Distributore Automatico, pena l'applicazione delle penali, il Concessionario dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di *Call Center*, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata del Contratto, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono e un indirizzo e-mail.

Il numero di telefono dovrà essere almeno un numero di rete fissa nazionale ed avere la funzionalità di numero verde utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da rete fissa che da rete mobile.

I riferimenti del *Call Center* dovranno essere indicati ad AdE e AdER nella documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto.

Il servizio dovrà essere reso disponibile tramite operatore addetto alla ricezione delle chiamate in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festività nazionali e locali, per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, distribuite nelle seguenti fasce orarie:

- mattino: dalle ore 8:30 alle ore 13:00;
- pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 17:30.

Per eventuali chiamate effettuate negli orari di non attivazione del *Call Center*, dovrà essere attivata una segreteria telefonica che registri le chiamate che si intenderanno come ricevute entro la successiva ora lavorativa di apertura del *Call Center* (ovvero alle ore 14:00 dello stesso giorno lavorativo o alle ore 8.30 del giorno lavorativo successivo).

Il *Call Center* deve consentire di:

- segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;
- segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti;
- segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;
- richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto.

Riguardo a quest'ultimo punto, le modalità per l'effettuazione dei rimborsi saranno concordate successivamente fra la Struttura Competente ed il Responsabile dei Servizi del Concessionario, in modo da fornire puntuale riscontro ad ogni richiesta, evitando la necessità di successivi solleciti da parte degli utenti.

8. ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà adottare tutte le cautele necessarie all'esercizio dei distributori e dei refrigeratori di acqua di rete e mantenere indenne AdE ed AdER da ogni rischio connesso alla loro gestione: in particolare, ma non esclusivamente, il Concessionario sarà responsabile per i danni causati da eventuali malfunzionamenti dei distributori, dei refrigeratori o dai prodotti erogati, o dalle attività del proprio personale addetto a rifornimento e manutenzione delle apparecchiature, a beni, impianti ed immobili delle Concedenti od a terzi.

Il Concessionario dovrà altresì rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene alimentare, compresi il Regolamento (CE) n. 852/2004 ed il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle penali previste dal contratto.

In particolare, il Concessionario dovrà consegnare, entro la data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'Esecuzione, il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti). Nel caso in cui le Concedenti riscontrino il mancato rispetto delle attività previste dalle procedure contemplate in attuazione del manuale H.A.C.C.P. saranno applicate le penali previste dal Contratto.

Inoltre, il Concessionario provvederà:

all'installazione, a propria cura e spese, immediatamente a monte delle macchine distributrici, di un interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica;

alla rimozione e all'avvio alle pubbliche discariche del materiale di risulta, imballaggi, ecc.;

all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro;

al ripristino, mediante pulizia e verniciatura dove necessari, di manufatti, infissi, pavimenti, o quant'altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante le lavorazioni. Inoltre, la gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di installazione rimane a totale carico del Concessionario, che accetta di comparire come detentore/produttore dei rifiuti sopra citati, sollevando AdE ed AdER da qualsiasi responsabilità. Entro 100 giorni dovrà essere trasmessa al responsabile locale dell'esecuzione fotocopia dell'eventuale Formulario

di identificazione Rifiuti o idoneo documento/dichiarazione dal quale è desumibile che il Concessionario ha provveduto, a proprio nome, al corretto smaltimento dei rifiuti;

alla comunicazione scritta dell'installazione di ogni distributore all'Autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. Il Concessionario dovrà altresì fornire copia della comunicazione di cui sopra al responsabile locale dell'esecuzione.

9. SOPRALLUOGO E AVVIO DEI SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

Tutte le attività operative di sopralluogo, installazione, rifornimento e manutenzione dei Distributori, ubicati presso le sedi di AdE e AdER indicate nell'Allegato 1 per ciascun Lotto, dovranno essere svolte nei giorni di apertura delle medesime sedi che usufruiscono del servizio, in linea di massima dal lunedì al venerdì, **dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00**, salvo diversi accordi tra le parti e comunque in modo da ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie delle sedi interessate.

9.1 SOPRALLUOGO DELLE SEDI

Il Concessionario, dopo la sottoscrizione del contratto, dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare la presa visione dei luoghi (cd. sopralluogo) di tutte le sedi per le quali è stata richiesta l'installazione di uno o più Distributori Automatici. Il sopralluogo dovrà essere concordato tra le parti sulla scorta di un piano di visite, c.d. *“piano di sopralluogo”*, proposto dal Concessionario entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di avvio del contratto, pena l'applicazione delle penali.

Il *“piano di sopralluogo”* dovrà riportare il giorno e la sede che sarà oggetto di visione ed il nominativo e il documento d'identità della persona che effettuerà il sopralluogo; in mancanza di tali dati e documenti, non sarà consentito al personale del Concessionario di accedere alle sedi delle Concedenti.

L'accettazione del *“piano di sopralluogo”*, o l'eventuale richiesta di variazione, da parte del responsabile locale dell'esecuzione dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla ricezione del piano da parte del Concessionario. Il sopralluogo dovrà essere effettuato su tutti i siti, entro il termine perentorio di 40 (quaranta) giorni solari decorrenti dalla data di accettazione del *“piano di sopralluogo”*, pena l'applicazione delle penali.

L'avvenuta presa visione dei luoghi sarà certificata mediante la redazione di un verbale presso ogni sito, il c.d. "*Verbale di Sopralluogo*", sottoscritto dall'incaricato del Concessionario e dall'incaricato del Concedente, nel quale dovranno essere riportate eventuali annotazioni che non consentano l'installazione dei Distributori.

La data del predetto verbale, conclusosi con esito positivo, ha valore come data di inizio per l'installazione, da parte del Concessionario, dei Distributori Automatici nelle sedi nelle quali non sono state evidenziate anomalie tali da bloccare l'installazione delle apparecchiature.

Nei siti ove erano state rilevate anomalie, una volta risolte a cura del Concedente, sarà cura del Concessionario provvedere ad un nuovo sopralluogo ed alla redazione del relativo verbale, con le modalità sopra descritte, propedeutico all'inizio dell'installazione.

9.2 INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEI DISTRIBUTORI

Per ogni sede, la consegna, l'installazione e la messa in esercizio dei Distributori Automatici saranno effettuate a cura e spese del Concessionario nei luoghi e nei locali indicati, salvo diverso accordo scritto tra le parti, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari, dalla data di sottoscrizione del "*Verbale di Sopralluogo*" conclusosi con esito positivo, pena l'applicazione delle penali in caso di ritardo (anche parziale).

In ogni sede, la positiva avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio dei Distributori Automatici, dovrà essere attestata dagli incaricati delle parti in un verbale, redatto in duplice copia ed in contraddittorio, denominato "*Verbale di installazione dei Distributori Automatici*", sottoscritto dalle parti medesime. Tale verbale rappresenta il documento conclusivo con il quale viene dato avvio all'esecuzione.

È cura e onere del Concessionario, ai fini di una positiva installazione e messa in esercizio dei Distributori Automatici, procedere al corretto allaccio degli stessi agli impianti elettrici ed idrici, ove presenti, negli spazi oggetto di concessione. Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di guasto, nonché contro i contatti indiretti degli utilizzatori, il Concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere a fornire appositi interruttori magnetotermici differenziali di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura ed installare il contatore del consumo energetico e la valvola di sicurezza di blocco automatico dell'acqua ove necessaria.

Qualora la Concedente individui e trasferisca uno o più uffici presso nuovi stabili, il Concessionario dovrà, a propria cura e spese, provvedere al trasferimento dei distributori

nelle nuove sedi. In generale, sarà onere del Concessionario provvedere a propria cura e spese al trasferimento dei distributori per tutti gli stabili che compongono i lotti indicati, qualora le Concedenti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e logistiche, decidano di trasferire i propri uffici in altri fabbricati oppure di procedere ad operazioni di accorpamento di uffici.

9.3 DISINSTALLAZIONE E RITIRO DEI DISTRIBUTORI

Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari, successivi alla scadenza del Contratto o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso, pena l'applicazione delle penali, il Concessionario dovrà provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei Distributori a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo. Superato tale termine, in assenza di ulteriori accordi, AdE e AdER avranno il diritto di rimuovere i predetti distributori e depositarli, privi di alimentazione elettrica ed idrica, presso i propri locali in attesa di ritiro da parte del Concessionario, declinando espressamente qualsiasi responsabilità aziendale per eventuali danni ai macchinari e/o al loro contenuto.

Trascorsi ulteriori 30 (trenta) giorni solari, senza che il Concessionario abbia provveduto al ritiro, il Concedente provvederà a restituire le apparecchiature presso le sedi del Concessionario ed i costi sostenuti per tale operazione saranno addebitati al Concessionario. Almeno 5 (cinque) giorni prima della data di ritiro dei distributori, il Concessionario uscente dovrà trasmettere al responsabile locale dell'esecuzione il nominativo ed il numero del documento di identità della/e persona/e che effettueranno le attività di ritiro. In mancanza di tali dati e documenti, non sarà consentito al personale del Concessionario di accedere alle sedi delle Concedenti.

L'avvenuto ritiro dei Distributori Automatici, da ciascuna delle Sedi, verrà attestato dagli incaricati delle parti in un verbale, redatto in duplice copia ed in contraddittorio denominato "*Verbale di disinstallazione dei Distributori Automatici*", sottoscritto dalle parti medesime.

Per tutte le disinstallazioni il Concessionario dovrà farsi carico delle seguenti attività:

- disattivazione, ritiro e trasporto dei distributori;
- rimozione di eventuali materiali di risulta;
- ripristino e pulizia degli spazi.

Riguardo a quest'ultimo punto, il pavimento e le pareti dovranno essere riportate in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura, dovuta all'uso continuativo dei Distributori ed alla frequentazione dell'utenza.

Il Concessionario sarà tenuto, inoltre, al risarcimento per gli eventuali danni ai locali causati da incuria o imperizia del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione dei Distributori o anche nel corso delle precedenti attività operative connesse con i servizi affidati.

10. GESTIONE E RIFORNIMENTO DEI PRODOTTI

10.1 GESTIONE DEI DISTRIBUTORI E RIFORNIMENTO DEI PRODOTTI

Il Concessionario dovrà praticare, per i Prodotti distribuiti, prezzi di vendita, rispettivamente a moneta e/o a chiave/tessera o applicazioni per smartphone, se proposto nell'offerta tecnica, non superiori ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione. Per ogni differenza di prezzo applicato rispetto a quanto offerto in sede di gara, saranno applicate le penali previste dal Contratto.

Il Concessionario dovrà eseguire il rifornimento dei Distributori Automatici nelle fasce orarie indicate nel paragrafo 9, in modo da arrecare il minor disturbo possibile alle attività proprie delle Sedi.

Il personale addetto del Concessionario dovrà provvedere, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, alle seguenti prestazioni minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle apparecchiature;
- rifornimento delle materie prime e dei prodotti;
- verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e per le bevande calde, ecc.); in particolare modo l'addetto dovrà controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (ad esempio bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben allineate, ecc.);
- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle apparecchiature, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene ed il decoro delle stesse;
- verifica dei contenitori portarifiuti, che dovranno essere tenuti sempre in ottimali condizioni igieniche e sostituiti qualora risultino deteriorati o inadatti a tale scopo.

Il rifornimento, con le connesse attività di gestione dei Distributori, dovrà essere eseguito con frequenza adeguata alle singole Sedi, in relazione all'utenza potenziale ed agli eventuali consumi stimati e rilevati nel corso del Contratto, e secondo i tempi di intervento di cui al Piano di rifornimento (tempistiche di caricamento dei prodotti all'interno dei distributori automatici, ecc.) indicati nell'Offerta Tecnica, in modo da mantenere la costante disponibilità dei Prodotti.

In particolar modo il Concessionario si impegna a sostituire, pena l'applicazione delle penali, i Prodotti confezionati e freschi prima della scadenza della cosiddetta "Shelf-life" di prodotto, ossia "termine minimo di conservazione del prodotto".

L'eventuale ritrovamento di corpi estranei negli alimenti pronti per il consumo comporterà, da parte delle Concedenti, l'applicazione delle relative penali previste dal Contratto.

Le Concedenti potranno richiedere l'aumento delle frequenze degli approvvigionamenti in determinati periodi e/o Sedi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aumento dell'utenza potenziale in alcune Sedi e/o in alcuni periodi, ecc.), concordando con il Responsabile dei Servizi del Concessionario piani specifici di rifornimento, che impegnino formalmente lo stesso.

Inoltre, in caso di chiamata per esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o ingredienti e/o materiali accessori, il personale addetto dovrà provvedere al rifornimento entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento, ovvero entro il minor tempo indicato in offerta tecnica, pena l'applicazione delle penali.

Deve essere sempre garantita la gamma del 75% di prodotti e per acqua, caffè, bevande fredde e snack deve essere sempre garantito almeno il 30% del quantitativo massimo caricabile.

Il Concessionario deve garantire la ricarica degli alimenti in modo continuativo, ed in ogni caso non oltre il giorno lavorativo successivo dall'avvenuta segnalazione dell'esaurimento di prodotti che potrà avvenire con telemetria, contatto telefonico o e-mail.

10.2 INTERRUZIONE NELL'ESECUZIONE

Il Concessionario dovrà garantire la continuità di erogazione di bevande calde e fredde, snack e merendine attraverso distributori automatici. L'interruzione totale, per cause di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo

del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Qualora si rendesse necessario effettuare lavori urgenti o indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o ai locali dati in concessione, le Concedenti comunicheranno, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi.

Si applicano, se ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice Appalti.

Salvo quanto previsto in questo articolo, l'interruzione o sospensione arbitraria dei servizi in concessione per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempimento contrattuale, che comporterà l'applicazione delle relative penali fino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

In tal caso, le Concedenti potranno procedere all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

11. MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DEL LUOGO DI SISTEMAZIONE

11.1 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE

Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione, che comprende la pulizia e la sanificazione, delle apparecchiature, secondo quanto previsto nel presente Capitolato, fatto salvo eventuali miglioramenti indicati in offerta tecnica.

Il Concessionario dovrà garantire l'effettuazione di almeno 1 (uno) intervento settimanale di pulizia e igienizzazione, fatto salvo eventuali miglioramenti indicati in sede di offerta tecnica, volto ad assicurare la rigorosa pulizia interna e delle superfici esterne dei Distributori e delle relative attrezzature, utilizzando prodotti per la pulizia e sanificazione corrispondenti alle normative vigenti. Il Concessionario dovrà in ogni caso garantire la pulizia delle griglie di aerazione-ventilazione e la pulizia del compressore interno (dove presente) con cadenza almeno semestrale, fatto salvo eventuali miglioramenti indicati in sede di offerta tecnica.

Il Concessionario si obbliga all'effettuazione di almeno un intervento mensile di sanificazione delle componenti interne ed esterne di ciascuna macchina distributrice e per ciascun refrigeratore, e di almeno un intervento mensile di pulizia dei refrigeratori, ovvero del numero di interventi stabiliti in sede di offerta tecnica.

La mancata effettuazione degli interventi sopra indicati nelle frequenze minime ivi previste od in quelle migliorative indicate in offerta tecnica comporterà l'applicazione delle relative penali per ciascun giorno di ritardo.

Le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguite nella fascia oraria indicata al paragrafo 9 in modo tale da non provocare interferenza con l'utenza.

Le verifiche periodiche di manutenzione ordinaria dei distributori dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni del piano di manutenzione rilasciata dal costruttore degli stessi.

Con riferimento ai **refrigeratori**, il Concessionario dovrà provvedere anche al cambio dei filtri, secondo l'uso e le prescrizioni del macchinario e della normativa, garantendo la sicurezza e l'igiene dello stesso e al fine di prevenire rischi alla salute, nonché all'affissione su ciascuno di una etichetta comprovante la data del cambio del filtro. La sostituzione del filtro sarà effettuata in relazione al consumo di acqua, desumibile dal contatore apposito (interno o esterno alla macchina) ed al tempo di utilizzo, come previsto dalla scheda tecnica del distributore. Ad ogni cambio dei filtri, il Concessionario dovrà provvedere alla decalcificazione del refrigeratore.

La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i Distributori Automatici e i refrigeratori in efficiente stato di funzionamento ed a ridurre al minimo la possibilità di guasti e disfunzioni.

In caso di malfunzionamenti, il Concessionario dovrà procedere, a suo totale carico ed onere, alla manutenzione straordinaria.

Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere prontamente attivati dai tecnici addetti del Concessionario nei seguenti casi:

- su chiamata della Struttura Competente;
- su chiamata del responsabile locale dell'esecuzione contrattuale (Direttore dell'esecuzione/Assistente del direttore dell'esecuzione/referente operativo) per la Sede in cui è ubicato il Distributore automatico non funzionante;

- su impulso del Concessionario stesso o del suo personale addetto alle attività di rifornimento, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o disfunzioni.

Il Concessionario dovrà provvedere ad eseguire **l'intervento di assistenza**, al fine di eliminare il malfunzionamento dell'apparecchiatura ed a ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità della medesima apparecchiatura, presso le Sedi interessate dall'intervento **entro 24 ore lavorative¹ successive dalla richiesta di intervento, ovvero entro il tempo indicato in offerta tecnica**, pena l'applicazione della penale.

Gli interventi si intendono completati con la soluzione del guasto ed il ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura, ovvero con l'avvio della procedura di sostituzione dei Distributori Automatici o refrigeratori per i quali l'entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità degli stessi.

Qualora l'intervento di manutenzione straordinaria non consenta il ripristino del funzionamento dei distributori o dei refrigeratori l'eventuale **sostituzione con altri distributori o refrigeratori aventi le medesime caratteristiche o superiori** deve avvenire **entro 5 gg lavorativi** dalla data di ricevimento della richiesta inviata dal responsabile locale dell'esecuzione contrattuale ovvero entro il minor tempo indicato nell'offerta tecnica, pena l'applicazione della penale.

11.2 SPOSTAMENTO

In caso di richiesta da parte del responsabile locale dell'esecuzione contrattuale, il Concessionario dovrà provvedere alla **modifica del luogo di sistemazione** dei distributori e dei refrigeratori **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di ricevimento della richiesta, pena l'applicazione della penale.

Di tali operazioni dovrà essere preventivamente avvisato il DEC al quale dovrà esser **rilasciata certificazione dell'intervento entro 5 (cinque) giorni lavorativi**, indicando la descrizione dell'intervento e la macchina oggetto dello stesso.

Le attività sopra indicate, come anche l'attività di ricarica dei prodotti alimentari e delle bevande, dovranno essere svolte del Concessionario mediante proprio personale ovvero attraverso contratti di servizi tra il Concessionario e propri fornitori. In ogni caso, il

¹ Per ore lavorative si intende l'orario compreso nell'intervallo dalle 8.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì

Concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro.

12. CONTROLLI

Le Concedenti hanno la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. Le Concedenti potranno conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a loro discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato.

A tale fine il Concessionario è tenuto a prestare tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti, la relativa documentazione e prestando la necessaria assistenza. I controlli potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- espletamento del servizio in generale, con particolare riguardo alla presenza nei distributori automatici delle bevande e degli alimenti da somministrare, i tempi di attesa per i rifornimenti dei prodotti mancanti, lo stato di manutenzione dei distributori e dei refrigeratori d'acqua, ecc.;
- decoro, pulizia ed igiene dei distributori automatici e dei refrigeratori d'acqua;
- validità delle licenze e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio;
- qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia e la sanificazione dei distributori automatici e dei refrigeratori d'acqua;
- verifica della corretta funzionalità degli apparecchi misuratori di consumo energetico;
- controlli sulla qualità dei prodotti forniti.

In caso l'esito delle verifiche disposte dalle Concedenti rilevi la violazione di norme igieniche, sanitarie ed in materia alimentare ovvero diano evidenza di una qualità dei prodotti non conformi al presente Capitolato, le spese per le analisi saranno a totale carico del Concessionario. Ad ogni buon conto, le Concedenti si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454

c.c., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Le Concedenti avranno la facoltà di sottoporre a verifica il contenuto dei rendiconti periodici di cui al successivo paragrafo 14.

13. LOCALI ED UTENZE A DISPOSIZIONE

Le Concedenti provvedono giornalmente alla pulizia dei locali ove sono installati i distributori ed i refrigeratori di acqua.

Le Concedenti garantiscono l'erogazione di energia elettrica ed acqua per il funzionamento dei distributori e dei refrigeratori. Laddove non si dispone di acqua potabile di rete, il concessionario provvede a rifornire i distributori con taniche d'acqua e non saranno installati refrigeratori di acqua di rete.

Il Concessionario non potrà rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua.

Le Concedenti non sono altresì responsabili dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo.

14. RENDICONTI PERIODICI

Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario si impegna a trasmettere al responsabile locale dell'esecuzione contrattuale, con **cadenza trimestrale**, entro 30 (trenta) giorni di calendario decorrenti dall'ultimo giorno del periodo di riferimento, ed in formato elettronico (come da layout predisposto con esempi di compilazione – Allegati 3a, 3b, 3c e 3d), i seguenti resoconti, da trasmettere mediante invio tramite posta elettronica al DEC delle Concedenti ovvero mediante messa a disposizione tramite apposito sito web, ove indicato in offerta tecnica. In caso di ritardo nella trasmissione o nella messa a disposizione, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo.

14.1 CONSUMI DEI PRODOTTI

Per ogni Lotto, il report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari (Allegato 3a) dovrà riportare, per singolo distributore, i seguenti elementi:

- sede di installazione (Regione, Provincia, Comune, Indirizzo, Ubicazione Punto Vendita);
- periodo di riferimento;
- codice univoco identificativo, tipologia e modello della macchina;

- totale consumi per macro – tipologia di prodotto:
 - tipologia prodotto (1 caffè, 2 altre bevande calde, 3 acqua, 4 altre bevande fredde, 5 snack);
 - fascia di prezzo;
 - numero erogazioni suddiviso per mese;
 - totale erogazioni per trimestre;
 - totale ricavi con periodicità trimestrale.

Inoltre, sempre per ogni Lotto, dovrà essere effettuato un riepilogo con dati aggregati per regione.

14.2 CONSUMI IDRICI

Il report sui consumi idrici (Allegato 3b) dei refrigeratori di acqua di rete dovrà riportare, per ogni singolo refrigeratore:

- sede di installazione;
- periodo di riferimento;
- codice univoco identificativo, tipologia e modello della macchina;
- totale consumo di acqua in litri suddiviso per mese;
- totale per trimestre.

14.3 CONSUMI ENERGETICI

I distributori devono essere dotati di apparecchi per la misurazione del consumo energetico che consentano al Concessionario la rilevazione periodica dei dati di consumo. Il Concessionario dovrà effettuare la rendicontazione dei dati di consumo per singolo distributore (Allegato 3c) indicando:

- sede di installazione;
- periodo di riferimento;
- codice univoco identificativo, tipologia (combinato, caldo, misto, solo bevande) e modello della macchina;
- quantità di consumo energetico espresso in chilowattora (kWh) suddiviso per mese;
- totale per trimestre.

14.4 MANUTENZIONI

Per ogni sede nella quale siano presenti apparecchiature, dovrà essere trasmesso un report (Allegato 3d) che contenga le seguenti informazioni:

- Sede di riferimento;
- periodo di riferimento;
- codice univoco dell'apparecchiatura sottoposta ad intervento e modello della macchina;
- tipologia distributore (combinato, caldo, misto, solo bevande) o refrigeratore;
- data ed ora della chiamata;
- codice chiamata;
- motivo chiamata;
- tipologia dell'intervento (rifornimento, guasto, sanificazione, cambio filtri, ecc.);
- data ed ora dell'inizio intervento;
- data ed ora del termine dell'intervento;
- descrizione dettagliata dell'intervento.

14.5 MONITORAGGIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il piano economico finanziario per la valutazione dell'equilibrio della gestione del servizio affidato in concessione ha stimato le seguenti componenti economiche positive e negative: Ricavi, numero degli utilizzatori giornalieri, numero dei prodotti venduti, prezzo medio dei prodotti erogati, Costi fissi personale (manutenzioni e rifornimenti), costi dei prodotti, spese di trasporto, utenze, canoni, spese generali ed amministrative, ammortamenti e oneri diversi di gestione. Tenuto conto della possibile variabilità, sia dei ricavi che delle altre componenti, il Concessionario è tenuto a trasmettere un resoconto economico e gestionale annuale, contenente almeno le informazioni sopra indicate, riferibili all'attività di cui alla concessione oggetto del presente capitolato.

15. ASSICURAZIONE

Il Concessionario è obbligato a produrre adeguata polizza assicurativa, con validità corrispondente all'intera durata del rapporto contrattuale, per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera (RCT/O) che tenga indenne le Concedenti, ivi compresi gli utilizzatori non dipendenti dalle Concedenti, da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, con particolare riferimento ai rischi e/o danni derivanti dalla detenzione, uso e somministrazione dei prodotti erogati dai distributori automatici, nonché per eventuali rischi e/o danni di qualsiasi natura a persone, a cose e/o animali causati dai distributori e/o dal loro e funzionamento, il cui massimale non dovrà essere inferiore ad

Euro 2.000.000,00 unico per RCT (catastrofale, danni a persone e danni a cose) ed € 2.000.000,00 ma con il limite di € 1.000.000,00 per singolo infortunato sulla RCO.

La polizza dovrà indicare nell'oggetto dell'assicurazione specificamente l'attività oggetto del contratto. Eventuali franchigie o scoperti previsti nella polizza resteranno a carico del Concessionario, assumendo questi l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire alla stazione appaltante idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurative per l'intera durata contrattuale. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del servizio, l'Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia autentica dell'atto di rinnovo.

L'esistenza di tale polizza non libera l'Operatore economico aggiudicatario dalle proprie responsabilità per danni dallo stesso cagionati e non garantiti dalla copertura assicurativa, ovvero per danni il cui risarcimento è superiore al massimale di polizza.

AdE ed AdER restano esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale impiegato dall'Operatore economico aggiudicatario nell'esecuzione della prestazione.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto delle Concedenti.

Qualora il Concessionario sia un RTI o altra aggregazione di imprese, sarà cura dell'impresa mandataria/capogruppo presentare la suddetta polizza.

16. ALLEGATI

Allegato 1a – Elenco Distributori e Sedi Lotto 1 ADE

Allegato 1b - Elenco Distributori e Sedi Lotto 2 ADE

Allegato 1c - Elenco Distributori e Sedi Lotto 3 AdER

Allegato 1d - Elenco Distributori e Sedi Lotto 4 AdER

Allegato 2a– Piano Economico Finanziario della Concessione Lotto 1 ADE

Allegato 2b– Piano Economico Finanziario della Concessione Lotto 2 ADE

Allegato 2c– Piano Economico Finanziario della Concessione Lotto 3 AdER

Allegato 2d– Piano Economico Finanziario della Concessione Lotto 4 AdER

Allegato 3a Report consumi dei prodotti

Allegato 3b Report consumi Idrici

Allegato 3c Report consumi Elettrici

Allegato 3d Report Manutenzioni

Allegato 4 Penali

Allegato 5 Matrice dei Rischi

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Maria Grazia Funaro

(Firmato Digitalmente)